

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FORNITURA DI SERVIZI

**Cerved Group S.p.A.**, con sede legale in San Donato Milanese – 20097(MI), via dell'Unione Europea 6/a-6/b, Partita IVA IT08587760961 – P.I. Gruppo IT12022630961, numero di iscrizione al Registro delle Imprese MI-2035639 (di seguito, “**Cerved**”), è una società titolare dell'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'articolo 134 TULPS ed è distributrice ufficiale di Infocamere s.c.p.a. che gestisce, per conto delle Camere di Commercio, un sistema informatico nazionale relativo ai dati pubblici tenuti per legge dalle stesse Camere di Commercio; Cerved fornisce, direttamente o tramite società partecipate, controllate o *partner*: servizi di informazione commerciale, *rating*, *media monitoring*, elaborazione dati; *software* e applicativi di collegamento e gestione banche dati; sistemi decisionali; servizi di valutazione, gestione e recupero del credito; servizi di assistenza e consulenza in ambito aziendale, *marketing* e ricerche di mercato. Cerved ha sviluppato nel tempo ampie competenze anche in ambito ICT per lo sviluppo di *software* e piattaforme innovative, finalizzati, tra l'altro, alla gestione delle richieste di garanzie coperte dal Fondo Centrale di Garanzia e relative attività connesse, nonché al supporto operativo ai fini della *compliance* con la normativa antiriciclaggio.

Nel presente documento vengono esposti i termini e condizioni generali alle quali Cerved erogherà servizi consistenti nell'erogazione di servizi; le condizioni particolari del singolo servizio erogato saranno richiamate nella ulteriore documentazione, che costituirà parte integrante del contratto, nella quale saranno, inoltre, specificate la descrizione, le caratteristiche e le condizioni economiche dei servizi. Sulla base del singolo servizio acquistato, troveranno applicazione esclusivamente le condizioni generali allo stesso applicabili.

### 1. DEFINIZIONI

1.1. I termini e le espressioni di seguito elencati, qualora riportati con iniziale maiuscola, devono intendersi con il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo o in altro articolo del presente Contratto. I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa.

- **Cliente**: indica il soggetto la cui anagrafica è riportata nell'Offerta;

- **Consociate**: indica l'insieme delle società partecipate o controllate da Cerved che erogano un Servizio o, comunque, collaborano con Cerved per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto;

- **Contratto**: si indica il presente contratto, costituito (i) dalle presenti condizioni generali di contratto (le “**Condizioni Generali**”), (ii) dalle condizioni particolari di contratto specifiche dei servizi ivi indicati (le “**Condizioni Particolari**”), nonché (iii) dall'Offerta e, eventualmente, dalla ulteriore documentazione di progetto;

- **Corrispettivi**: indica le somme, previste nell'Offerta e nei relativi allegati, che il Cliente si impegna a corrispondere a Cerved in ragione della fornitura dei Servizi;

- **Deliverables**: indica i prodotti risultanti dai Servizi, compresi, ma non limitati a, qualsiasi relazione, documento, dato, progetto, altro materiale, *software* o qualsiasi parte degli stessi;

- **Informazioni Riservate**: indica qualsiasi informazione appartenente o relativa ad una Parte (includere le proprie affiliate) divulgata da o per conto di tale Parte (la “**Parte Divulgante**”) all'altra Parte (includere le sue affiliate) (la “**Parte Ricevente**”) per iscritto, oralmente o con qualsiasi altro mezzo, direttamente o indirettamente, intenzionalmente o meno, prima, alla data o dopo la data del presente Contratto, relativa ad affari, attività, prodotti, servizi, tecnologie e informazioni finanziarie di una delle Parti o dei suoi clienti, dipendenti o amministratori, e qualsiasi altra informazione della Parte Divulgante contrassegnata come confidenziale o che la Parte Ricevente avrebbe dovuto ragionevolmente sapere essere confidenziale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) informazioni commerciali o segreti commerciali, *know-how*, proprietà intellettuale, attività di *marketing*, commerciali, legali, operative e amministrative, informazioni sui prezzi, studi di *benchmarking*, posizioni commerciali, strategie, specifiche, progetti, piani, disegni, *hardware*, *software*, dati, prototipi, strutture, locali, sistemi, sicurezza, procedure, e (ii) tutti i report, copie, riassunti, analisi, dati, piani, previsioni, compilazioni, studi, note, discussioni, interpretazioni, memorandum e altri documenti che contengono o altrimenti riflettono o sono generati da qualsiasi informazione specificata nel sottoparagrafo (i) del presente articolo e il suo contenuto. I termini e le condizioni del presente Contratto e dei documenti allo stesso allegati sono informazioni riservate;

- **Offerta** (anche denominata “**Modulo d'Ordine**” o “**Letter of Proposal**”) nella documentazione contrattuale): indica l'offerta sottoscritta dal Cliente, cui si applicano le presenti Condizioni Generali e le eventuali Condizioni Particolari specifiche per le tipologie di Servizi nella stessa indicate, che contiene le specifiche condizioni economiche, commerciali e tecniche applicate da Cerved al Cliente;

- **Normativa Privacy**: indica il Regolamento 2016/679/UE (“**Regolamento**”), il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“**Codice Privacy**”), i suoi allegati e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante;

- **Parti**: indica Cerved e il Cliente;

- **Partner**: indica società terze rispetto a Cerved di cui questa si

può avvalere per il subaffidamento parziale o totale della fornitura di Servizi e/o dello svolgimento di singole attività relative ai Servizi, alla loro fornitura al Cliente e in generale agli adempimenti di cui al Contratto;

- **Proprietà Intellettuale** indica: (i) brevetti, marchi, disegni e modelli registrati, domande per uno qualsiasi di questi diritti, nomi commerciali e aziendali (compresi i domini Internet e i nomi di indirizzi e-mail), marchi di fabbrica e di servizio non registrati, diritti d'autore, *know-how*, diritti su *database*, su *software*, su processi, diritti su disegni e modelli o invenzioni; e

(ii) diritti di uguale o simile effetto o natura a quelli del precedente punto (i);

- **Servizi**: indica l'insieme dei servizi resi da Cerved al Cliente ai sensi del presente Contratto e riportati dettagliatamente nell'Offerta e, eventualmente, negli allegati. La lista dei Servizi potrà variare a seconda delle scelte del Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto e/o successivamente, come previsto all'art. 2.4 che segue.

1.2. Ai fini del Contratto, si applicano inoltre le definizioni di “**Dato Personale**” ed “**Interessato**” previste nel Regolamento.

### 2. OGGETTO

2.1. Con la sottoscrizione del Contratto, a fronte del puntuale pagamento dei corrispettivi di seguito indicati, Cerved si impegna a fornire con diligenza, per la durata ed alle condizioni previste dal Contratto, conformemente alla normativa *pro tempore* vigente ed applicabile, i Servizi indicati e descritti puntualmente nell'Offerta.

2.2. Cerved erogherà i Servizi senza alcun vincolo di subordinazione o controllo da parte del Cliente e senza l'assunzione di alcun obbligo di risultato nei confronti dello stesso.

2.3. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto e le caratteristiche dei Servizi e di riconoscerli idonei, assumendone ogni rischio relativo, all'uso specifico che intende farne.

2.4. Le Parti potranno ampliare la gamma dei Servizi tramite:

i. la sottoscrizione di ulteriori Offerte e/o allegati, che formeranno parte integrante del presente Contratto alle condizioni di cui al presente articolo; ovvero

ii. la messa a disposizione del Cliente, da parte di Cerved di ulteriori servizi resi disponibili, alle condizioni e per la durata del presente Contratto, rendendo lo stesso edotto, con le modalità che Cerved riterrà più opportune, di tali ulteriori servizi e dei relativi prezzi, e l'uso da parte del Cliente dei servizi stessi, uso che varrà come accettazione senza la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto.

2.5. Il Cliente, qualora avesse necessità di servizi ulteriori che siano ricompresi nell'offerta Cerved (e delle società del gruppo cui appartiene) (i “**Servizi Addizionali**”), si impegna a comunicarlo preventivamente a quest'ultima.

In tale evenienza:

i. il Cliente fornirà per iscritto a Cerved indicazione del perimetro del servizio e, qualora avesse già ricevuto un'offerta da terzi, anche dell'importo, oltre alle relative modalità di pagamento;

ii. Cerved potrà quindi formulare la propria offerta, mediante comunicazione scritta da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto (i), che precede, completa in ogni suo elemento; resta inteso che ciò non dovrà intendersi come diritto di prelazione a favore di Cerved e che la scelta definitiva circa l'accettazione dell'offerta ricevuta sarà in capo al Cliente.

### 3. DURATA, RINNOVO TACITO E RECESSO

- 3.1. Il Contratto sarà efficace tra le Parti dalla data della sottoscrizione dell'Offerta e avrà durata pari a quella indicata nella stessa. Qualora previsto dall'Offerta, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi pari alla durata contrattuale originariamente prevista, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi all'altra con un preavviso di 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza.
- 3.2. Cerved si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal Contratto, a propria esclusiva discrezione, mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente in conformità alle modalità di cui all'articolo 20, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di recesso.
- 3.3. Nel caso in cui Cerved eserciti il proprio diritto di recesso il Cliente avrà diritto alla restituzione della quota di Corrispettivi non goduti, qualora già versati.
- 3.4. Cerved si riserva altresì il diritto di recedere dal Contratto anche nell'ipotesi in cui il Cliente sia inadempiente con riferimento ad uno qualsiasi degli eventuali ulteriori contratti conclusi tra il medesimo Cliente e Cerved e/o con una Consociata, ad esempio, e senza alcuna pretesa di esautività, anche solo per il mancato regolare pagamento di quanto pattuito. In tale ipotesi trova applicazione quanto previsto al precedente paragrafo 3.2, fatta salva la facoltà di compensazione per Cerved.
- 4. OBBLIGHI DELLE PARTI**
- 4.1. Il Cliente si impegna a:
- pagare a Cerved i Corrispettivi dovuti ai sensi dell'articolo 8 in conformità alle modalità previste dallo stesso e dall'Offerta;
  - fornire a Cerved ogni informazione rilevante ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto dei Servizi, assicurandosi che tali informazioni siano veritiere ed accurate sotto ogni profilo. Resta inteso che Cerved non sarà tenuta in alcun modo a verificare l'attendibilità e accuratezza delle informazioni fornite dal Cliente;
  - fornire a Cerved il supporto operativo da parte delle strutture interne del Cliente funzionali allo svolgimento delle attività oggetto dei Servizi;
  - fornire a Cerved tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività così come disciplinate all'interno dell'Offerta;
  - fornire a Cerved puntuale riscontro e approvazione di obiettivi, tempistiche, requisiti e risultati;
  - assicurarsi che i Servizi siano conformi a leggi e regolamenti applicabili e utilizzati in conformità agli stessi;
  - mettere eventualmente a disposizione di Cerved qualsiasi prodotto di terzi, ivi espressamente inclusi *software* (compreso l'acquisto di eventuali licenze), necessari per lo svolgimento dei Servizi e/o propedeutici all'erogazione dei *Deliverables* e senza alcun costo in capo a Cerved;
  - fornire eventualmente a Cerved accesso alle postazioni, alle piattaforme e/o alle basi dati necessarie per lo svolgimento delle attività così come disciplinate all'interno dell'Offerta;
- 4.2. Cerved si impegna a erogare con adeguata perizia e diligenza i Servizi, nel rispetto degli standard di qualità e professionalità del settore, attenendosi alle specifiche concordate insieme al Cliente, mediante personale qualificato.
- 5. ACCETTAZIONE DEI SERVIZI**
- 5.1. Il Cliente si impegna ad accettare i *Deliverables* valutandone la conformità ai requisiti concordati, attenendosi alle modalità e tempistiche eventualmente specificate nell'Offerta.
- 5.2. Il Cliente si impegna ad informare Cerved tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla consegna, in merito a qualsiasi vizio e/o difformità dei *Deliverables* e/o delle attività che dovesse riscontrare nella fase di accettazione degli stessi.
- 5.3. Cerved s'impegna, entro un periodo di tempo ragionevole, comunque commisurato alla serietà e complessità degli eventuali vizi e/o difformità tempestivamente segnalati dal Cliente, a mettere a disposizione le proprie conoscenze e/o i propri mezzi finalizzati alla rimozione di tali vizi e/o difformità.
- 5.4. Le attività e/o i *Deliverables* si considerano accettati se: (i) il Cliente se ne avvale e/o li utilizza prima dell'accettazione formale degli stessi; (ii) il Cliente non si attiene alle modalità e tempistiche eventualmente previste nell'Offerta per l'accettazione; (iii) in ogni caso trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al Cliente dell'ultimazione dell'attività e/o della consegna dei *Deliverables*, se antecedente a detta comunicazione.
- 6. RESPONSABILITÀ**
- 6.1. Cerved non rilascia dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che i Servizi siano adatti a soddisfare le esigenze del Cliente, che siano esenti da errori o che abbiano caratteristiche e/o funzionalità diverse e ulteriori da quelle descritte nell'Offerta.
- 6.2. Cerved si impegna a fornire le sole attività oggetto dei Servizi, come indicate e descritte nell'Offerta. Cerved, pertanto, non è obbligata ad eseguire prestazioni ulteriori e/o diverse rispetto a quelle indicate nell'Offerta, che saranno eventualmente oggetto di Servizi Addizionali. Salva indicazione contraria, le tempistiche previste dall'Offerta sono fornite a titolo puramente indicativo e non hanno carattere perentorio e/o essenziale. Tali tempistiche, inoltre, sono subordinate all'adeguata e continua assistenza e collaborazione da parte del Cliente nei confronti di Cerved, come indicato all'articolo 4, che precede.
- 6.3. Laddove l'attività oggetto dei Servizi si sostanzia in ciò, la formulazione di algoritmi, previsioni, proiezioni, raccomandazioni, ipotesi di risultati e suggerimenti per la soluzione di alcune problematiche (ivi incluse quelle di natura finanziaria, di investimento e di ristrutturazione di servizi o prodotti) non può in alcun modo essere interpretata come vincolante della scelta delle soluzioni definitive, che verranno in ogni caso adottate in autonomia dal Cliente. Tale scelta esula dall'ambito dei Servizi prestati da Cerved e verrà effettuata autonomamente dal Cliente, che ne sarà unico ed esclusivo responsabile.
- 6.4. Cerved non garantisce e non assume alcuna responsabilità per il raggiungimento o la continua applicabilità di algoritmi previsioni, proiezioni economico-finanziarie, raccomandazioni, ipotesi e suggerimenti dalla stessa eventualmente formulati, anche perché dipendenti da eventi e circostanze future, comprese le azioni che verranno poste in essere dal Cliente, il quale manterrà la responsabilità per la loro attuazione.
- 6.5. Cerved non garantisce, né sarà responsabile del lavoro di terze parti a qualsiasi titolo coinvolte autonomamente dal Cliente sull'attività oggetto del presente Contratto.
- 6.6. Fatti salvi gli inderogabili limiti di legge nei casi di dolo o colpa grave, Cerved non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile per eventuali danni, perdite e/o costi, diretti o indiretti, di qualunque natura ed entità, che il Cliente dovesse subire in conseguenza della fruizione dei Servizi.
- 6.7. Fermo restando quanto precede e ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di Cerved nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere il 10% (dieci per cento) dei corrispettivi corrisposti dal Cliente a Cerved nell'anno in cui si è verificato il fatto o l'omissione dal quale deriva la responsabilità di Cerved.
- 6.8. Il Cliente dovrà formulare qualsiasi richiesta di risarcimento per iscritto, secondo le modalità previste dall'art. 20, allegando la documentazione relativa al danno contestato, a pena di decadenza, entro un massimo di 2 (due) mesi dalla data in cui abbia avuto conoscenza dell'evento occorso.
- 6.9. Eventuali contestazioni con riferimento ai Servizi potranno essere proposte dal Cliente solo a seguito del regolare pagamento dei Servizi stessi.
- 7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
- 7.1. Le Parti reciprocamente accettano e riconoscono che ogni e qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale relativo a beni materiali o immateriali preesistenti o sviluppati autonomamente durante il periodo di validità del Contratto (ivi inclusi *software*, algoritmi, progetti di architetture tecnologiche, etc.) sono e restano di titolarità della Parte che li ha originati.
- 7.2. Il Cliente, di conseguenza, prende atto e accetta che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sui *Deliverables*, in tutto e in ogni loro parte, ivi incluse le logiche, i principi organizzativi e i supporti e/o documenti sui quali gli stessi vengono forniti, sono e rimangono di esclusiva titolarità di Cerved, ad eccezione dei casi nei quali l'Offerta preveda espressamente il contrario.
- 7.3. Fatto salvo ciò che risulti necessario ai fini dell'esecuzione dei Servizi, ne è dunque vietata (i) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; (ii) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; (iii) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie di essa; (iv) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; (v) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui al punto (ii), che precede.
- 7.4. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7.6 e subordinatamente all'integrale e puntuale pagamento dei

corrispettivi, Cerved concede in licenza condizionata, non trasferibile, senza facoltà di sub-licenziare, il diritto di utilizzare i *Deliverables*.

- 7.5. In virtù della suddetta licenza: (i) i *Deliverables* potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati realizzati; (ii) al Cliente non sarà in alcun caso consentito cedere e/o render pubblici e/o esibire e/o trasmettere a terzi i *Deliverables*, salvo che la comunicazione non sia imposta da un obbligo di legge. Nel caso in cui il Cliente intenda cedere e/o esibire e/o trasferire a terzi e/o rendere pubblici i *Deliverables*: (a) il Cliente dovrà essere preventivamente autorizzato da Cerved per iscritto e si obbliga comunque a riprodurre nei relativi contratti/atti con i terzi gli impegni di cui al presente articolo; (b) Cerved non sarà in alcuna maniera ed a qualsivoglia titolo responsabile nei confronti del Cliente e/o di terzi; (c) il Cliente sarà tenuto a manlevare e/o tenere indenne Cerved da qualsiasi responsabilità, pretesa di terzi e/o danno che dovesse derivare a Cerved per l'effetto della cessione a terzi dei *Deliverables* e l'eventuale uso fattone da questi.
- 7.6. In ogni caso Cerved rimarrà la sola ed esclusiva titolare, nonché l'unico soggetto legittimato ad utilizzare, anche successivamente allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, ogni e qualsivoglia metodologia, procedura, tecnica, idea, trovato, invenzione, segreto commerciale e *know-how* rientrante nel patrimonio di conoscenze proprio o dei propri dipendenti o collaboratori, anche se sviluppati o comunque forniti in relazione ai Servizi di cui al Contratto. Ciascuna Parte dichiara e garantisce di essere titolare o di avere ricevuto il nulla osta dagli eventuali legittimi titolari dei diritti di proprietà intellettuale che fossero eventualmente messi a disposizione dell'altra nell'ambito dei Servizi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno.
- 7.7. Il Cliente si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per ciascun soggetto da questi autorizzato, a utilizzare i *Deliverables* negli stretti limiti di cui al Contratto e nel pieno rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità di Cerved e/o di terzi.
- 7.8. Ciascuna delle Parti riconosce di non acquisire alcun diritto su marchi, denominazione ed ogni altro diritto relativo alla Proprietà Intellettuale dei segni distintivi dell'altra e si impegna a non utilizzarli, neanche parzialmente, in alcuna forma o con qualsiasi mezzo.
- 7.9. Il Cliente si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per ciascun soggetto da questi autorizzato, a non contestare, direttamente o indirettamente, in via giudiziale e/o stragiudiziale, la validità e la titolarità dei diritti di Proprietà Intellettuale di cui al presente articolo 7.

## 8. CORRISPETTIVI

- 8.1. Il Cliente si obbliga al pagamento dei Corrispettivi per i Servizi secondo le modalità definite nell'Offerta e relativi allegati.
- 8.2. Cerved si riserva la facoltà di rivalutare annualmente, per gli anni successivi a quello di inizio fornitura e con decorrenza dal 1° gennaio, i prezzi indicati nell'Offerta e negli eventuali allegati, coerentemente alle variazioni intervenute nell'indice medio annuo nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno solare precedente, pubblicato dall'ISTAT. Le variazioni saranno notificate al Cliente in conformità alle modalità di cui all'articolo 20.

## 9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 9.1. Cerved fattura al Cliente gli importi previsti secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'Offerta.
- 9.2. Il Cliente provvederà ad effettuare tutti i pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione della fattura, secondo le modalità riportate nella medesima Offerta.
- 9.3. Oltre il termine di pagamento stabilito, Cerved provvederà ad addebitare gli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 10.
- 9.4. È facoltà di Cerved di cedere a terzi il credito che deriva dal presente Contratto.

## 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIRITTO DI SOSPENSIONE

- 10.1. Cerved potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. a seguito di semplice comunicazione scritta a mezzo PEC salvo il diritto di Cerved di agire per la tutela dei diritti violati e per il risarcimento dei danni, in caso di:
- violazione di anche una sola delle previsioni circa divieti ed obblighi del Cliente (art. 4);

- mancato pagamento alle scadenze dei corrispettivi dovuti oltre un termine di tolleranza di 10 giorni;
- mancato rispetto delle previsioni relative alla proprietà intellettuale (art. 7), al trattamento dei dati personali (art. 12), alla riservatezza (art. 15), alla Business Ethics and Compliance (art. 18);
- violazione del divieto di cessione del Contratto (art. 21.6).

- 10.2. In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, Cerved si riserva la facoltà di sospendere la fornitura dei Servizi; tale sospensione non potrà in alcun modo essere considerata inadempimento.

## 11. SALUTE E SICUREZZA

- 11.1. Le Parti si impegnano a rispettare la normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo il d.lgs. 81/2008.
- 11.2. Qualora per lo svolgimento dei Servizi, il personale di Cerved sia tenuto a recarsi presso la sede del Cliente, quest'ultimo è tenuto a: (i) assicurare che tutti i locali, attrezzature, dispositivi e strumenti siano in buone condizioni e conformi agli standard in materia di sicurezza e salute; (ii) predisporre adeguate misure e precauzioni atte a prevenire contatti pericolosi e infortuni; (iii) fornire al personale di Cerved le informazioni su eventuali rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro; (iv) fornire al personale di Cerved la formazione necessaria nonché le opportune protezioni; (v) ove richiesto, redigere il DUVRI.

## 12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 12.1. In conformità a quanto previsto dalla Normativa Privacy, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'esplicitamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, previsti dalla Normativa Privacy. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.
- 12.2. Il Cliente si impegna a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy in relazione al trattamento dei Dati Personali trattati per suo conto nell'ambito dei Servizi oggetto del Contratto, con specifico riferimento agli eventuali obblighi di preventiva informativa agli Interessati e di raccolta del consenso, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE, laddove non operino ipotesi di esenzione ai sensi della Normativa Privacy.
- 12.3. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del Contratto, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della Normativa Privacy e del presente articolo loro rispettivamente imputabili.

## 13. DIVIETO DI STORNO

- 13.1. Per tutta la Durata Contrattuale, inclusi i rinnovi, e fino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla sua cessazione, il Cliente, senza il previo consenso scritto di Cerved, non potrà direttamente e/o indirettamente, anche tramite società controllate e/o collegate, assumere né sollecitare l'assunzione e/o la contrattualizzazione, e/o comunque anche avvalersi tramite soggetti terzi, anche a titolo gratuito, a prescindere dalla forma contrattuale utilizzata (lavoro subordinato, autonomo, socio d'opera), in Italia ed anche all'estero, di alcun dipendente o collaboratore di Cerved o delle società del gruppo cui Cerved appartiene, limitatamente ai soggetti che abbiano competenze tecniche avanzate rispetto ai Servizi, ovvero un ruolo chiave nell'erogazione degli stessi.
- 13.2. Il divieto di cui al precedente paragrafo rimarrà in ogni caso valido per un periodo di 1 (uno) anno successivo alla data in cui tale dipendente o collaboratore cessi di essere un dipendente o un collaboratore di Cerved o di una società del gruppo cui Cerved

- appartiene.
- 13.3.** In caso di violazione dei divieti contenuti nei precedenti paragrafi, il Cliente dovrà pagare a Cerved una penale pari al 200% (duecento per cento) dello stipendio lordo percepito dal dipendente negli ultimi 12 (dodici) mesi ovvero, qualora si trattasse di un collaboratore, un importo pari al 200% (duecento per cento) del compenso lordo annuale corrisposto a tale collaboratore da Cerved o da una società del gruppo cui Cerved appartiene prima della cessazione del rapporto con il dipendente o con il collaboratore (a seconda dei casi). Tale importo dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di:
- cessazione del rapporto di lavoro con Cerved o una società del gruppo cui Cerved appartiene (se trattasi di ex dipendente); ovvero
  - assunzione e/o contrattualizzazione da parte del Cliente (se trattasi di ex collaboratore).
- Resta, in ogni caso, fermo ed impregiudicato il diritto di Cerved di agire per il risarcimento del maggior danno.
- 14. FORZA MAGGIORE**
- 14.1.** Se una Parte è impossibilitata, ostacolata o ritardata in, o nell'esecuzione di, uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto da un evento al di fuori del suo ragionevole controllo (compresi, senza limitazione, sciopero, serrata, controversia di lavoro, evento non prevedibile, guerra, sommossa, tumulto civile, epidemia, danno doloso, rispetto di una legge o ordine governativo, regolamento, incidente, guasto di impianti o macchinari, incendio, inondazione e tempesta), gli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto sono sospesi per il tempo in cui l'evento continua e nella misura in cui è impossibilitata, ostacolata o ritardata.
- 14.2.** Se un evento di cui all'art. 14.1 continua a impedire, ostacolare o ritardare l'esecuzione degli obblighi di una Parte ai sensi del presente Contratto in un aspetto sostanziale per più di 30 (trenta) giorni, l'altra Parte può risolvere il presente Contratto con effetto immediato mediante notifica alla Parte interessata.
- 15. RISERVATEZZA**
- 15.1.** La Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni Riservate per uno scopo diverso dall'adempimento dei suoi obblighi o dall'esercizio dei suoi diritti ai sensi del presente Contratto e non divulgherà le Informazioni Riservate a terzi se non con il previo consenso scritto della Parte Divulgante o in conformità al paragrafo 15.3.
- 15.2.** La Parte Ricevente non divulgherà le Informazioni Riservate a terzi.
- 15.3.** I paragrafi 15.1 e 15.2 non si applicano alle Informazioni Riservate che:
- siano, alla data del presente Contratto, o in qualsiasi momento successivo a tale data, diventate di dominio pubblico non in conseguenza di una violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; o
  - previa dimostrazione della Parte Ricevente, con ragionevole soddisfazione della Parte Divulgante, erano note alla Parte Ricevente prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante alla Parte Ricevente o sono state successivamente divulgate alla Parte Ricevente da una fonte diversa dalla Parte Divulgante senza violazione del presente Contratto o di altri impegni; o
  - la Parte Ricevente sia tenuta a divulgare per legge o per ordine di un'autorità di regolamentazione competente, a condizione che, nella misura in cui ciò sia consentito, la Parte Ricevente:
    - informi la Parte Divulgante non appena possibile non appena venga a conoscenza di tale requisito; e
    - collabori con la Parte Divulgante (a ragionevoli spese della Parte Divulgante) per evitare o limitare la divulgazione e per ottenere garanzie di riservatezza dall'autorità a cui le informazioni devono essere divulgate.
- 15.4.** Ciascuna Parte Ricevente informerà espressamente i propri funzionari, dipendenti, agenti, consulenti professionali e appaltatori ("Rappresentanti Autorizzati") della natura confidenziale delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante e dello scopo per il quale possono essere utilizzate e assicurerà che gli stessi rispettino i termini del presente Contratto come se fossero parte dello stesso. La Parte Ricevente sarà responsabile di qualsiasi violazione del presente Contratto da parte di uno dei suoi Rappresentanti Autorizzati e, a proprie esclusive spese, adotterà tutte le misure ragionevoli per impedire ai suoi Rappresentanti Autorizzati di divulgare o utilizzare le Informazioni Riservate in modo vietato o non autorizzato.
- 15.5.** La Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni Riservate con modalità che possano risultare in concorrenza con l'attività svolta dalla Parte Divulgante.
- 15.6.** Le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte Divulgante. Ad eccezione di quanto specificamente previsto nel presente Contratto, nessuna disposizione del presente Contratto sarà interpretata come concessione o trasferimento di diritti di licenza o altro su qualsiasi Informazione Riservata della Parte Divulgante.
- 15.7.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15.8, entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione del presente Contratto, la Parte Ricevente dovrà:
- restituire alla Parte Divulgante o distruggere tutti i documenti e i materiali (compresi i supporti elettronici) o le parti di essi che contengono o si riferiscono a qualsiasi Informazione Riservata, insieme a qualsiasi copia che sia in possesso, custodia o controllo della Parte Ricevente o che sia in possesso, custodia o controllo di uno dei suoi Rappresentanti Autorizzati, purché tali informazioni siano in una forma che possa essere consegnata o distrutta; e
  - cancellare definitivamente tutte le Informazioni Riservate da qualsiasi computer, elaboratore di testi, dispositivo di telecomunicazione mobile o dispositivo simile da o per conto della Parte Ricevente o da o per conto dei suoi Rappresentanti Autorizzati.
- 15.8.** La Parte Ricevente può conservare (i) una copia delle Informazioni Riservate ai fini e per tutto il tempo richiesto da qualsiasi legge, tribunale o autorità di regolamentazione o dalle sue procedure interne di conformità; e (ii) file elettronici contenenti le Informazioni Riservate creati in conformità alle procedure automatiche di archiviazione e *back-up*.
- 15.9.** La Parte Ricevente riconosce che né la distruzione, né la restituzione, né la cancellazione di alcuna Informazione Riservata la libereranno dagli obblighi contenuti nel presente Contratto.
- 15.10.** La Parte Ricevente riconosce che un danno irreparabile potrà essere causato alla Parte Divulgante in conseguenza della violazione del presente Contratto e dalla divulgazione, riproduzione o uso non autorizzato delle Informazioni Riservate da parte sua o dei suoi Rappresentanti Autorizzati e che i danni monetari potranno essere non adeguati a compensare la Parte Divulgante per le conseguenze di tale violazione. La Parte Ricevente concorda che in caso di violazione, la Parte Divulgante potrà richiedere e ottenere un provvedimento cautelare per proteggere e recuperare le Informazioni Riservate e la Parte Ricevente non si opporrà all'emissione di un provvedimento cautelare contro la Parte Ricevente sulla base di una azione legale ritualmente promossa. Le menzionate azioni legali si aggiungono a qualsiasi altra azione a tutela delle Parti prevista ai sensi del presente Contratto o della legge.
- 16. AFFIDAMENTO A TERZI**
- 16.1.** Cerved può affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, previa comunicazione al Cliente.
- 16.2.** Fermo restando quanto precede, Cerved è sin d'ora autorizzata ad affidare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, in tutto o in parte, a società appartenenti al medesimo gruppo societario, nel pieno rispetto degli impegni di cui al presente Contratto, e mantenendo a proprio carico la totale responsabilità circa la corretta esecuzione di quanto affidato.
- 17. CONTINUITÀ IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO**
- 17.1.** In caso di cessazione del Contratto, per naturale decorrenza dei termini di durata o per qualsiasi altra causa intervenuta, previa esplicita richiesta del Cliente in tal senso, Cerved collaborerà ai fini della predisposizione del piano di migrazione. I contenuti del piano di migrazione saranno identificati avuto riguardo anche alle caratteristiche tecniche dei sistemi del nuovo *outsourcer*; la durata del piano di migrazione non dovrà eccedere i 6 mesi. Cerved potrà in essere le attività previste a proprio carico dal piano di migrazione concordato, ivi incluso lo scarico dei dati (i "Servizi di Trasferimento"). Cerved riconosce al Cliente, secondo tempi, modi e oneri da determinarsi, anche nelle eventualità di insolvenza, scioglimento o cessazione dell'attività di Cerved, la facoltà di accedere ai propri dati, nonché di procedere al loro trasferimento in uscita. Qualora, alla cessazione del Contratto, il Cliente chieda, per iscritto, la cancellazione dei dati di sua proprietà, Cerved provvederà nel rispetto delle norme previste in materia, addebitando eventuali costi al Cliente. Le modalità di calcolo dei corrispettivi a carico del Cliente per i Servizi di Trasferimento

saranno oggetto di successivi accordi sulla base delle tariffe applicate da Cerved. In ogni caso, l'estensione dei servizi e la fornitura di Servizi di Trasferimento sarà subordinata al pagamento in via anticipata da parte del Cliente di ogni eventuale importo arretrato, nonché dei corrispettivi dovuti per l'estensione dei Servizi e/o di quelli per i Servizi di Trasferimento.

## 18. BUSINESS ETHICS E COMPLIANCE

18.1. d.lgs.231/2001. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e, se del caso, di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e relativi codici etici/di comportamento e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi in esso contenuti.

18.2. Anticorruzione. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa in materia anticorruzione e di aver adottato, se del caso, idonee misure e procedure operative atte a identificare e scongiurare il rischio di corruzione; le Parti si obbligano, altresì, a non porre in essere – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. – tramite i propri amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e collaboratori, atti o comportamenti che possano determinare la violazione della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione.

18.3. Whistleblowing. Il Cliente prende atto della *policy Whistleblowing* adottata da Cerved (al link <https://www.cerved.com/chiamo/corporate-governance/whistleblowing/>), nonché della possibilità di segnalare qualsiasi “*comportamento illegittimo*” di cui abbia notizia o abbia il ragionevole sospetto che possa essere stato posto in essere, con le modalità ivi indicate.

18.4. Conflitti di interesse. Le Parti dichiarano e garantiscono di aver implementato politiche e procedure per identificare, prevenire e gestire potenziali conflitti di interesse nell'esecuzione del Contratto. Le Parti devono evitare qualsiasi conflitto di interessi e, nel caso in cui vi sia un conflitto di interessi, ciascuna Parte informerà l'altra e verranno concordate tutte le azioni necessarie per gestire tale conflitto di interessi.

Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra che, dopo aver applicato le politiche e le procedure summenzionate, ad oggi non sono (né sono i loro rappresentanti, amministratori, dipendenti) in un conflitto di interessi che possa pregiudicare la corretta e regolare esecuzione di questo Contratto. Inoltre, ciascuna Parte si impegna espressamente a informare l'altra Parte in merito all'eventuale improvviso verificarsi di conflitti di interesse e a gestirli ai sensi delle leggi applicabili e in conformità con le politiche e le procedure summenzionate e, in ogni caso, per lo scopo principale di eliminarli o, quantomeno, mitigarne le conseguenze.

## 19. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

19.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

19.2. Per qualsiasi controversia inerente all'applicazione, esecuzione od interpretazione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

## 20. COMUNICAZIONI

20.1. Tutte le comunicazioni indirizzate al Cliente dovranno essere inviate ai recapiti indicati nell'Offerta. Resta inteso che è specifico onere del Cliente comunicare tempestivamente a Cerved eventuali

variazioni dei propri recapiti per le comunicazioni ai sensi del Contratto.

20.2. Le comunicazioni e le notifiche a Cerved andranno invece inviate all'indirizzo [cerved\\_assistenzaclienti@pec.cerved.com](mailto:cerved_assistenzaclienti@pec.cerved.com) o tramite posta raccomandata A/R presso l'indirizzo della sede legale indicato in epigrafe.

20.3. Eventuali variazioni dei recapiti dovranno essere tempestivamente comunicate, fermo restando che tali variazioni saranno eccepibili a Cerved solo a seguito di tale comunicazione.

## 21. DISPOSIZIONI FINALI

21.1. Ai fini dell'interpretazione del Contratto, varrà la gerarchia di seguito indicata: (i) Offerta; (ii) Condizioni Generali; (iii) Condizioni Particolari; (iv) eventuali allegati.

21.2. Qualsiasi modifica del presente Contratto sarà valida solo se in forma scritta e sottoscritta da o per conto di ciascuna Parte.

21.3. Il Contratto costituisce l'intero accordo, e sostituisce qualsiasi precedente accordo, tra le Parti relativamente al suo oggetto. Il Cliente riconosce di non aver fatto affidamento e di non essere stato indotto a stipulare il presente Contratto da alcuna dichiarazione diversa da quelle espressamente indicate nel presente Contratto. Cerved non è responsabile nei confronti del Cliente (in termini di responsabilità extracontrattuale, contratto o illecito civile, o in qualsiasi altro modo) per qualsivoglia dichiarazione o garanzia (diversa da una dichiarazione fraudolenta) che non sia espressamente contenuta nel presente Contratto.

21.4. Essendo tutte le prestazioni del presente rapporto contrattuale soggette ad IVA, il Contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

21.5. Il mancato o ritardato esercizio di un diritto o rimedio previsto dal presente Contratto o dalla legge non costituisce una rinuncia al diritto o rimedio stesso o ad altri diritti o rimedi. L'esercizio parziale di un diritto o rimedio previsto dal presente Contratto o dalla legge non impedisce l'ulteriore esercizio, in forma più estesa, del medesimo diritto o rimedio, ovvero l'esercizio di un differente diritto o rimedio.

21.6. Il presente Contratto è da considerarsi personale per il Cliente, il quale non potrà cedere o trasferire o pretendere di cedere o trasferire alcun diritto o obbligazione ai sensi del presente Contratto.

21.7. È facoltà di Cerved cedere tutti o alcuni dei suoi diritti o trasferire tutti o alcuni dei suoi diritti, obblighi e responsabilità ai sensi del presente Contratto ad una società appartenente al medesimo gruppo.

21.8. Il Contratto non conferisce alcun diritto o beneficio a qualsiasi terzo che non ne sia parte. Un terzo che non è parte del Contratto non avrà alcun diritto di far valere alcun termine, condizione o altra disposizione del Contratto.

21.9. Se una qualsiasi disposizione del Contratto dovesse risultare vietata dalla legge o giudicata illegittima, nulla o inapplicabile da un tribunale, la disposizione deve essere intesa come separata dal presente Contratto e resa inefficace per quanto possibile senza modificare le restanti disposizioni del presente Contratto e non deve in alcun modo inficiare la validità o l'applicazione dello stesso. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi disposizione non valida, illegittima o inapplicabile con una disposizione valida, legittima e applicabile che raggiunga il più possibile gli obiettivi economici, legali e commerciali della disposizione non valida, illegittima o inapplicabile.

\*\*\* \*\*

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in modo specifico le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 3 DURATA, RINNOVO TACITO E RECESSO; Art. 4 OBBLIGHI DEL CLIENTE; Art. 6 RESPONSABILITÀ; Art. 7.9 PROPRIETÀ INTELLETTUALE; Art. 8 CORRISPETTIVI; Artt. 10.1 e 10.2 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – FACOLTÀ DI SOSPENSIONE; Art. 19 FORO ESCLUSIVO; Art. 21.6 DIVIETO DI CESSIONE.